



Comune di Sondrio

## DISCIPLINARE DI GARA

(redatto sulla base del Bando tipo ANAC n. 1/2023, come adattato al d.lgs. 209/2024)

**GARA EUROPEA - PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DENOMINATO "TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE" (TIS), PERIODO 2 ANNI (PRESUNTO 1° OTTOBRE 2025 – 30 SETTEMBRE 2027) CON FACOLTÀ DI RIPETIZIONE PER ULTERIORI 2 ANNI E DI PROROGA PER 4 MESI**

**CIG (Codice identificativo di Gara) n. B7FDCD1B24**

PREMESSE .....	3
1. <u>PIATTAFORMA TELEMATICA</u> .....	3
1.1. <u>LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE</u> .....	3
1.2. <u>DOTAZIONI TECNICHE</u> .....	4
1.3. <u>IDENTIFICAZIONE</u> .....	5
2. <u>DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI</u> .....	5
2.1. <u>DOCUMENTI DI GARA</u> .....	5
2.2. <u>CHIARIMENTI</u> .....	7
2.3. <u>COMUNICAZIONI</u> .....	7
3. <u>OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO</u> .....	7
3.1. <u>DURATA</u> .....	10
3.2. <u>REVISIONE PREZZI</u> .....	10
3.3. <u>MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE</u> .....	11
4. <u>SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE</u> .....	12
5. <u>REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE</u> .....	13
6. <u>REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA</u> .....	15
6.1. <u>REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE</u> .....	15
6.2. <u>REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA</u> .....	16
6.3. <u>REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE</u> .....	16
6.4. <u>INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE</u> .....	17
6.5. <u>INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI</u> .....	17
7. <u>AVVALIMENTO</u> .....	18



8.	<u>SUBAPPALTO</u> .....	19
9.	<u>REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE</u> .....	19
10.	<u>GARANZIA PROVVISORIA</u> .....	21
11.	<u>SOPRALLUOGO</u> .....	23
12.	<u>PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC</u> .....	23
13.	<u>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA</u> .24	
	13.1. <u>REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA</u>	
14.	<u>SOCCORSO ISTRUTTORIO</u> .....	25
15.	<u>DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA</u> .....	27
	15.1. <u>DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, DGUE ED EVENTUALE PROCURA</u> .....	27
	15.2. <u>DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14</u> .....	33
	15.3. <u>DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO</u> .....	33
	15.4. <u>DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI</u> .....	33
16.	<u>OFFERTA TECNICA</u> .....	34
17.	<u>OFFERTA ECONOMICA</u> .....	36
18.	<u>CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE</u> .....	39
	18.1. <u>CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA</u> .....	40
	18.2. <u>METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA</u> .....	41
	18.3. <u>METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA</u> .....	43
	18.4. <u>METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI</u> .....	43
19.	<u>SEGGIO DI GARA E COMMISSIONE GIUDICATRICE</u> .....	40
20.	<u>SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA</u> .....	40
21.	<u>VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA</u> .....	44
22.	<u>VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE</u> .....	45
23.	<u>VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE</u> .....	46
24.	<u>AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO</u> .....	46
25.	<u>OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI</u> .....	48
26.	<u>CODICE DI COMPORTAMENTO</u> .....	48
27.	<u>ACCESSO AGLI ATTI</u> .....	49
28.	<u>DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE</u> .....	50
29.	<u>TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</u> .....	50



## PREMESSE

Con determinazione a contrattare proposta Servizio Segreteria – Ufficio contratti Reg. Part. n. 33/2025, questa Amministrazione ha dato avvio alla procedura di gara per l'affidamento dell'appalto del servizio "Tirocini di Inclusione sociale" (d'ora innanzi anche solo TIS) per un periodo di 2 anni, con decorrenza presunta 01/10/2025 e scadenza presunta 30/09/2027.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la Piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD) Sintel di Aria S.p.A. (in seguito: Piattaforma) accessibile al seguente indirizzo: <https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/eprocurement/piattaforma-sintel>.

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi degli articoli 71 e 108, comma 2, lettera a) del d.lgs. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici (in seguito anche solo "Codice").

La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento del servizio è: i 22 comuni dell'Ambito territoriale di Sondrio presso i contesti che ospitano i tirocinanti, la sede operativa dell'aggiudicatario, gli uffici del servizio Interventi sociali del Comune di Sondrio, il tutto come meglio indicato nel capitolato speciale e con prevalenza del territorio del Comune di Sondrio (Codice NUTS: ITC44).

**CIG B7FDCD1B24**

**CUI S00095450144202500004**

Il **Responsabile Unico del Progetto (RUP)**, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è il dott. Luca Verri, Dirigente del Settore servizi alla persona del Comune di Sondrio - Tel. 0342/526.257 – e-mail: [contratti@comune.sondrio.it](mailto:contratti@comune.sondrio.it)

Le prescrizioni del presente Disciplinare prevalgono su tutte le prescrizioni contrarie eventualmente presenti nella restante documentazione di gara.

### **Normativa applicabile alla fase di affidamento e Bando-Tipo n. 1**

Ai sensi dell'art. 83, comma 3, del Codice, e benché il servizio in gara abbia un valore globale stimato inferiore alla soglia europea prevista per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE (tra cui quello in oggetto), il presente Disciplinare è redatto secondo le indicazioni del Bando-Tipo n. 1 approvato dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 309 del 27 giugno 2023 avente ad oggetto "*Schema di disciplinare di gara - Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo*" (nel prosieguo Bando-tipo n. 1), salvi i dovuti adattamenti nel rispetto del d.lgs. 209/2024.

Per tutto quanto qui non espressamente previsto o non diversamente regolamentato, si rinvia a detto Bando-tipo n. 1, al Codice nonché alla legislazione vigente in materia.

## **1. PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE**

### **1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE**

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento



UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "*Manuali di supporto Servizi di e-Procurement -1CRSS000-02 Modalità tecniche utilizzo*".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. Gli operatori economici dovranno inserire nella Piattaforma **entro il termine perentorio delle**

**ore 12:00:00 del giorno 18 SETTEMBRE 2025**

la documentazione richiesta, che costituirà l'offerta, debitamente firmata digitalmente.

## **1.2. DOTAZIONI TECNICHE**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e nel documento "*Manuali di supporto Servizi di e-Procurement -1CRSS- 000-02 Modalità tecniche utilizzo*" che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma Sintel.

In ogni caso è indispensabile:



- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
    - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### 1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

**Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center di ARIA S.p.A. al numero verde 800.116.738.**

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### 2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara è composta come segue:

- **Disciplinare di gara e relativi allegati;**
- Allegati al Disciplinare di gara:



- A. Modello domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE (Allegato A), anche solo “domanda di partecipazione”<sup>1</sup>;
  - B. eDGUE Request (Allegato B);
  - C. Modello dichiarazione “Titolare effettivo” (Allegato C);
  - D. Patto di Integrità (Allegato D);
  - E. Modello offerta economica (Allegato E);
  - F. Schema dichiarazione equivalenza tutele (Allegato F);
- **Capitolato speciale d’appalto e relativi allegati**
  - Allegati al Capitolato speciale d’appalto:
    1. Norme generali approvate dalla Assemblea dei Sindaci dell’Ambito territoriale sociale di Sondrio nella seduta del 09/07/2025 (Allegato 1);
    2. Linee guida 2021 “Progetto Impresa Solidale – Linee guida (ver. 2.0 mar. 2021)” (Allegato 2);
    3. Elenco del personale alle dipendenze dell’operatore uscente (Allegato 3).

La documentazione di gara è pubblicata sulla Piattaforma per la pubblicità legale presso la BDNCP, in conformità degli articoli 27, 84 e 85 del Codice, secondo le modalità definite dalla delibera ANAC 263/2023 ed è consultabile al seguente indirizzo: <https://pubblicitalegale.anticorruzione.it/> nonché sui seguenti siti internet:

- Comune di Sondrio: <https://www.comune.sondrio.it/>;
- Sintel di ARIA S.p.A.: [www.sintel.regione.lombardia.it](http://www.sintel.regione.lombardia.it).

Ai sensi dell’art. 88, comma 1, del Codice, a decorrere dalla data di pubblicazione presso la BDNCP, i documenti di gara sono resi disponibili in forma digitale, in modo gratuito, illimitato e diretto.

Al fine di una corretta presentazione delle offerte, si invitano i partecipanti a verificare di essere in possesso di tutta la documentazione di gara, a prenderne attenta visione e a utilizzare i facsimili predisposti dalla Stazione Appaltante.

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara saranno rese disponibili attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura, nonché sul sito istituzionale del Comune <https://www.comune.sondrio.it/> nella sezione Bandi di gara. **Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.**

## 2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato** per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti (canale “Comunicazioni procedura” di Sintel), previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile saranno fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma, nella sezione “Documentazione di Gara” della procedura di cui trattasi e sul sito istituzionale del Comune di Sondrio,

---

<sup>1</sup> Redatta sulla base della Domanda di partecipazione tipo per contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie comunitarie adottata dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 43 del 24/01/2024.



nella sezione Bandi di gara. **Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.**

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Per qualsiasi informazione di carattere sia tecnico che amministrativo, gli interessati potranno comunque rivolgersi all'ufficio contratti del Comune di Sondrio (0324/526.225-395-298, [contratti@comune.sondrio.it](mailto:contratti@comune.sondrio.it)).

### **2.3. COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la Stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/2005, tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale Sintel (in particolare, sezione "Comunicazioni procedura") e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

È onere esclusivo dell'operatore economico prendere visione della Piattaforma. Sintel invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. Sintel utilizza per le comunicazioni una casella PEC, ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 82/2005, del d.P.R. 68/2005 e del d.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii..

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la Stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura; pertanto, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 comma 2, lettera b) c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

### **3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

Il servizio ha per oggetto l'affidamento in appalto della gestione del servizio di gestione dei Tirocini di Inclusione Sociale. Il servizio si articola nella collaborazione tra Ufficio di Piano - Servizio Sociale di Base ed aggiudicatario per la promozione e la gestione di Tirocini di Inclusione Sociale (d'ora innanzi TIS), **in un unico lotto**, con attività da svolgersi nel territorio dell'Ambito territoriale sociale di Sondrio, per 2



anni con opzione di ripetizione per ulteriori 2 anni, secondo quanto specificato in dettaglio nel Capitolato speciale d'appalto, da svolgere secondo le modalità ivi stabilite.

La scelta del Comune di Sondrio di individuare un unico soggetto affidatario è motivata dal fatto che trattasi di un servizio che richiede una pluralità di competenze (educative, psicologiche, orientative, amministrative, contabili) per cui si intende perseguire una maggiore efficacia ed efficienza mediante attribuzione ad unico soggetto di tutti gli aspetti legati alla gestione.

Il dettaglio delle prestazioni è il seguente:

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	<b>SERVIZIO GESTIONE TIROCINI INCLUSIONE SOCIALE, PERIODO 2 ANNI (PRESUNTO 01/10/2025 – 30/09/2027)</b>	<i>CPV 85312000-9 - Servizi di assistenza sociale senza alloggio</i>	<b>P</b>	€ 161.928,00
		<b>A) Importo a base di gara</b>		€ 161.928,00
		<b>B) Oneri sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso</b>		€ 0,00
<b>A) + B) IMPORTO COMPLESSIVO</b>				<b>€ 161.928,00</b>

Pertanto, l'**importo a base d'asta complessivo** del presente appalto ammonta a presunti **€ 161.928,00** (euro centosessantunomilanovecentoventotto/00) per i due anni in gara, ossia **€ 80.964,00/anno**.

Detto importo è puramente indicativo ed è stato calcolato sulla base di un **importo ora/operatore posto a base d'asta pari a € 26,00 (euro ventisei/00)**, non soggetto a rialzo, e di alcuni parametri fissi (in giallo nella seguente tabella) moltiplicati per il numero di utenti presunti per ciascuna fase operativa (in azzurro in tabella) e rapportati alla durata del contratto, il tutto come meglio dettagliato nel capitolato speciale e risultante nella seguente tabella redatta su base annua:

tabella base annua TIS					
COSTO ORA/OPERATORE A BASE D'ASTA		€ 26,00			
TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE (TIS)					
NUOVE ATTIVAZIONI	CONOSCENZA		REPERIMENTO		TOTALE
TIS	ore/utente	€/utente	ore/utente	€/utente	n. utenti nuovi anno
	4	€ 104,00	6	€ 156,00	15
UTENTI GIÀ ATTIVI	ESPERIENZA-TUTORAGGIO				TOTALE
TIS	ore/utente/mese	€/utente/mese	n. utenti (media)	n. mesi	
	4	€ 104,00	55	12	€ 68.640,00
VALUTAZIONE OCCUPABILITÀ	ore/utente/anno	€/utente/anno			
	12	€ 312,00	11		€ 3.432,00
					€ 72.072,00
TOTALE TIS (CONOSCENZA+REPERIMENTO+ESPERIENZA-TUTORAGGIO)					€ 75.972,00
COORDINAMENTO GENERALE					
ore/mese (forfait)	€/ora	€/mese	n. mesi		TOTALE
16	€ 26,00	€ 416,00	12		€ 4.992,00
<b>TOTALE ANNO (TIS E COORDINAMENTO GENERALE)</b>					<b>€ 80.964,00</b>

Si precisa che l'importo di cui sopra è onnicomprensivo e comprende pertanto ogni prestazione e onere previsti dal capitolato e dal progetto presentato in sede d'offerta come a carico dell'affidatario, con particolare riferimento alla funzione di coordinamento meglio descritta all'art. 6 del capitolato, alla programmazione e organizzazione delle attività (prestazioni incluse nel corrispettivo complessivo del servizio, ma per le quali viene come sopra riconosciuto anche un corrispettivo fisso mensile specifico a forfait riferito a "coordinamento generale"), alla formazione e aggiornamento del personale, ai rapporti con l'Ufficio di Piano e con altri enti eventualmente coinvolti, agli oneri assicurativi, ad ogni onere per il raggiungimento delle sedi delle aziende ospitanti di volta in volta individuate, alle spese di



gestione della sede, alle altre spese generali, ad eventuali oneri connessi all'offerta qualitativa presentata e ad ogni altro onere non previsto dal capitolato come a carico del Comune.

L'importo a base di gara comprende i **costi della manodopera** che la stazione appaltante ha stimato pari ad **€ 145.859,76** – pari ad **€ 72.929,88/anno** - calcolati sulla base di un costo orario manodopera di € 23,42 e di un numero di 3.114 ore/anno stimate desumibili dalla tabella di cui sopra, come meglio precisato all'art. 12 del capitolato speciale. **I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.**

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 11, commi 1 e 2, dell'allegato I.01 e dell'art. 57, comma 1, del Codice, tenuto conto dell'oggetto dell'appalto e delle prestazioni da eseguire, si precisa quanto segue:

- **CODICE ATECO** che identifica l'oggetto della gara:  
**88.99 Altre attività di assistenza sociale non residenziale n.c.a.**
- Descrizione secondo il sistema unico europeo di classificazione (CPV):  
**85312000-9 - Servizi di assistenza sociale senza alloggio**
- Contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nel quale si devono eseguire le prestazioni applicabile al personale dipendente impiegato nelle attività oggetto dell'appalto in gara:

**CCNL Cooperative sociali** - codice alfanumerico unico ex art. 16-quater legge 120/2020: **T151**

**L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00** poiché è stato rilevato che non vi sono rischi connessi all'interferenza tra le attività, trattandosi di servizio educativo/psicologico e non essendovi comunque alcun "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

**L'importo totale negoziabile a base d'asta, senza IVA e oneri della sicurezza da interferenza (questi ultimi comunque pari a zero) e al netto dei costi della manodopera stimati dalla S.A., è pertanto pari ad € 16.068,24 per l'intero appalto biennale** (corrispondenti ad **€ 2,58 ora/operatore** e ad € 8.034,12/anno).

**Tale importo diverge da quello presente sulla piattaforma Sintel, che non è adeguata alle previsioni del d.lgs. 36/2023, e prevale su quanto indicato in Sintel.** In particolare, si precisa che nel campo Sintel, alla voce "*Importo negoziabile su cui presentare offerta*", risulta **erroneamente** riportato l'intero importo a base d'asta complessivo di € 161.928,00 (dato da A + B di cui alla precedente tabella, comprensivo anche dei costi manodopera stimati, che invece sono da sottrarre a negoziazione a norma dell'art. 41, comma 14, del Codice), in quanto non è stato possibile per la S.A. indicare il suddetto importo totale negoziabile corretto (€ 16.068,24).

I dati corretti, **prevalenti rispetto a Sintel**, sono sintetizzati nella seguente tabella:

	Base asta complessivo	Costi manodopera stimati dalla S.A. non negoziabili ex art. 41, co. 14, Codice	Importo negoziabile (parte negoziabile base asta complessivo)
<b>importo ora/operatore</b>	€ 26,00	€ 23,42	<b>€ 2,58</b>
n. ore stimate 2 anni	6228	6228	6228
<b>totale</b>	<b>€ 161.928,00</b>	<b>€ 145.859,76</b>	<b>€ 16.068,24</b>

Tutti gli importi sopra indicati sono al netto di IVA.



L'appalto è finanziato con fondi propri di bilancio nonché, relativamente ai soli eventuali beneficiari che siano anche percettori di Adl o in simili condizioni di disagio socio-economico, con risorse Quota Servizi Fondo Povertà tempo per tempo fruibili dal Comune di Sondrio, ad oggi individuate come segue:

- CUP H51E18000320001 - FONDO POVERTÀ anno 2018
- CUP H51B19000640001 - FONDO POVERTÀ anno 2019
- CUP H51B20000750001 - FONDO POVERTÀ anno 2020
- CUP H51H21000020001 - FONDO POVERTÀ anno 2021
- CUP H51H22000200001 - FONDO POVERTÀ anno 2022
- CUP H51H23000110001 - FONDO POVERTÀ anno 2023

### 3.1. DURATA

La durata dell'appalto sarà di **due anni**, decorrenti dalla data presunta del **1° ottobre 2025** (o comunque a far data dall'effettivo inizio dell'esecuzione del servizio, a inizio mese), e quindi con scadenza presunta il 30 settembre 2027 (o data successiva in caso di inizio effettivo posteriore al 1° ottobre 2025, ferma restando la durata complessiva di cui sopra).

Ai sensi dell'art. 50, comma 6, del Codice, ed al fine di attivare il prima possibile il servizio in argomento a favore di soggetti fragili, si precisa che il Comune potrà disporre l'esecuzione anticipata del contratto, ossia anche prima della stipula dello stesso.

Il contratto non potrà rinnovarsi tacitamente.

Come meglio descritto al successivo articolo 3.3, si rammenta che:

- ai sensi dell'art. 76, comma 6, d.lgs. 36/2023, dopo i due anni di cui sopra, il Comune si riserva la facoltà di affidare al medesimo Operatore economico nuovi servizi consistenti nella **ripetizione** del servizio affidato, che dovranno risultare analoghi o comunque conforme al progetto di base di cui al capitolato, per il periodo massimo di **ulteriori 2 anni**;
- al termine del contratto, la stazione appaltante si riserva di disporre la **proroga** dello stesso per una durata massima pari a **4 mesi**, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto stesso, ai sensi dell'articolo 120, comma 10, del Codice (opzione di proroga).

### 3.2. REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60, comma 2, lettera b), del Codice, è prevista una clausola di revisione prezzi da attivarsi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi, tenuto conto delle previsioni di cui all'allegato II.2-bis al Codice, si utilizzerà il seguente indice sintetico:

- **PC – Prezzi al Consumo.**

La stazione appaltante ha individuato tale indice sintetico sulla base delle previsioni indicate all'allegato II.2-bis del Codice dei Contratti, seguendo le seguenti fasi:

- ha identificato il seguente CPV applicabile all'appalto all'interno dei CPV elencati nella Tabella D di cui al citato allegato II.2-bis: 85312000-9 - Servizi di assistenza sociale senza alloggio;
- ha individuato la tabella D2 come quella associata a detto CPV (cfr. Tabella D "*Elenco CPV e Tabelle di pertinenza*");
- in presenza di più indici ISTAT, ha ritenuto di selezionarne uno univoco (l'indice PC) in quanto ritenuto maggiormente rappresentativo, in considerazione sia dell'utilizzo di un CCNL recentissimo ai fini della stima costo del lavoro (valori della tabella ministeriale da Gennaio 2026 e inclusione prudenziale del Premio Territoriale di Risultato previsto nel Contratto integrativo provinciale) in



un contratto in cui l'incidenza del costo del lavoro sul totale è altissima (90,08% sulla base della stima costo manodopera della stazione appaltante) sia della scelta di inserire comunque anche una clausola di adeguamento prezzi secondo meccanismi ordinari, ai sensi dell'art. 60, comma 2-bis, del d.lgs. 36/2023, come appresso indicata.

Il monitoraggio dell'andamento del suddetto indice Istat (PC – Prezzi al Consumo) sarà eseguito dalla stazione appaltante con cadenza semestrale.

Inoltre, ai sensi dell'art. 60, comma 2-bis, d.lgs. 36/2023, si prevede che con decorrenza da un anno dopo l'inizio del contratto (quindi, nell'ipotesi di cui al precedente articolo 3.1, dal 1° ottobre 2026) e su richiesta dell'appaltatore entro due mesi dalla suddetta decorrenza (quindi, nella medesima ipotesi, entro il 1° dicembre 2026), l'importo ora/operatore di aggiudicazione verrà aggiornato - con arrotondamento al secondo decimale secondo le regole ordinarie - nella misura del 75% della variazione annuale, sia essa positiva o negativa e purché pari o superiore allo 0,50%, riferita ai precedenti 12 mesi dell'indice ISTAT del prezzo al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto del consumo dei tabacchi. Qualora tale variazione sia inferiore allo 0,50% in valore assoluto, non si procederà ad alcun adeguamento. L'eventuale incremento di prezzo riconosciuto in tale ipotesi non viene considerato nel calcolo della variazione del costo del servizio rilevante ai sensi del citato comma 2, lettera b), ai fini dell'attivazione della suddetta clausola di revisione prezzi.

### **3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE**

#### **Affidamento di servizi analoghi di cui all'articolo 76, comma 6, del Codice**

Entro il termine di conclusione del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione dei servizi oggetto del presente affidamento aventi le caratteristiche indicate nei documenti di gara che dovranno risultare analoghi o comunque conformi al progetto di base di cui al capitolato, per **massimo ulteriori 2 anni**, per un importo stimato complessivamente, al netto di IVA, in **€ 161.928,00**.

#### **Opzione di proroga del contratto**

La stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a **4 mesi** ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto, ai sensi dell'articolo 120, comma 10, del d.lgs. 36/2023. L'importo stimato di tale opzione è pari a **€ 26.988,00** al netto di Iva. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno due mesi prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice (proroga tecnica). In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

#### **Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto**

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

#### **Valore globale stimato**

Il valore globale stimato del contratto a norma dell'art. 14, comma 4, del Codice è quindi pari ad **€ 421.012,80**, sempre al netto di IVA, così suddiviso:



<b>Importo complessivo articolo 3 (A+B) – 1° biennio</b>	<b>€ 161.928,00</b>
Importo per ripetizione servizi analoghi – 2° biennio	€ 161.928,00
Importo per l'opzione di proroga	€ 26.988,00
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 70.168,80
<b>Valore globale stimato</b>	<b>€ 421.012,80</b>

Si precisa che tutti gli importi di cui al presente articolo 3.3, stimati e ipotetici, sono indicati al solo fine di determinare il valore che la Stazione Appaltante deve comunicare all'ANAC ai fini dell'acquisizione del CIG.

#### **4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice. Per la nozione di «operatore economico», si rinvia all'art. 1, comma 1, lett. l) dell'allegato I.1 del Codice. Ai sensi dell'art. 68 comma 14 del Codice, si rammenta che la partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), del Codice, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), del Codice indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 3 giorni lavorativi, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.



Ai sensi dell'art. 68, comma 1, del Codice è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) e lettera f), anche se non ancora costituiti. La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. In sede di offerta devono essere specificate le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g), del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.



La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

### **Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una o più delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6, del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.



La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di Integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'Allegato II.3 al d.lgs. 36/2023, sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non producono, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità<sup>2</sup>.

Ai sensi dell'art. 1, comma 6, del medesimo Allegato II.3, sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta che, nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la "relazione di genere" prevista al comma 2, del suddetto art. 1 Allegato II.3.

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, dello stesso Allegato II.3, sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che, al momento della presentazione dell'offerta:

- risultano non aver assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (ai sensi anche dell'art. 94, comma 5, lettera b), del Codice);
- non hanno assunto l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (come meglio descritto al successivo articolo 9).

Costituisce altresì causa di esclusione dalla gara la presenza di elementi relativi all'offerta economica all'interno di documenti contenuti nella busta telematica amministrativa e/o nell'offerta tecnica.

## 6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0 i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

### 6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- **iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura** oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinente, anche se non coincidente, con quella oggetto della presente gara;

---

<sup>2</sup> Si precisa che, a seguito dell'art. 2, commi 5 e 7, del decreto interministeriale 29 marzo 2022, il consigliere e la consigliera di pari opportunità accedono direttamente al servizio informatico c/o il Ministero del Lavoro per consultare i dati caricati dagli operatori economici e pertanto "la redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso equivalgono alla trasmissione del rapporto alla consigliera o al consigliere regionale di parità".



- inoltre, se cooperativa o consorzio fra cooperative (di nazionalità italiana): iscrizione nell'apposito **Albo delle Società Cooperative** tenuto dal Ministero delle Attività Produttive ai sensi del D.M. del 23/6/2004 e ss.mm.ii.;
- inoltre, se cooperativa sociale: **iscrizione nell'apposito Albo regionale delle cooperative/consorzi sociali di cui all'art. 9 della legge 381/1991 o altro registro/albo istituito in attuazione della Riforma del Terzo settore di cui al d.lgs. 117/2017.**

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE 2.0. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili. L'impresa dovrà risultare "ATTIVA".

Per la partecipazione alla gara è sufficiente l'autodichiarazione dei presenti requisiti, mediante compilazione del modello eDGUE e della domanda di partecipazione.

## 6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Nessuno.

## 6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Seguenti requisiti, autodichiarati mediante compilazione del modello eDGUE e della domanda di partecipazione:

- a) **aver svolto con buon esito negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del presente Disciplinare **almeno un servizio continuativo di gestione di Tirocini di Inclusione Sociale di durata minima di 12 (dodici) mesi** per un numero minimo di **20 beneficiari su base annua**; le frazioni di mese superiore a 15 giorni sono considerate come mese intero. Dovranno essere indicati: il periodo di svolgimento (inizio e fine), il soggetto committente (ente appaltante o accreditante), gli estremi dell'affidamento o accreditamento e il numero di beneficiari su base annuale;
- b) aver espletato, per **almeno 2 (due) anni negli ultimi dieci anni** antecedenti la pubblicazione del presente Disciplinare, **servizi di gestione di Tirocini di Inclusione Sociale** per un **fatturato minimo per ciascun anno di € 40.000,00 IVA esclusa.**

La comprova dei requisiti è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti, da allegare al DGUE o alla domanda di partecipazione o comunque nella Busta Amministrativa oppure da inserire nel FVOE 2.0:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/soggetto contraente/accreditante, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo, del numero di beneficiari e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo, del numero di beneficiari e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.



#### **6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

##### **Requisiti di idoneità professionale**

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese e/o altro/i Albo/registro di cui al precedente articolo 6.1. deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
  - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

##### **Requisiti di capacità economico finanziaria**

Non richiesti.

##### **Requisiti di capacità tecnico-professionale**

- a) Il requisito di cui al precedente articolo 6.3, lettera a), deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso;
- b) Il requisito di cui al precedente articolo 6.3, lettera b), deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

#### **6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI**

##### **Requisiti di idoneità professionale**

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese e/o altro/i Albo/registro di cui al precedente articolo 6.1. deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

##### **Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale**

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c), del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d), del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria (comunque non richiesti nella presente gara) sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.



## 7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che il primo non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato Codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del Codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

**Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.**

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio eDGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio eDGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile mediante soccorso istruttorio la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile mediante soccorso istruttorio la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.



Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## 8. SUBAPPALTO

Il subappalto è regolato dall'art. 119 del d.lgs. 36/2023.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché, trattandosi qui di servizio ad alta intensità di manodopera, la prevalente esecuzione delle medesime.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, la stazione appaltante indica il coordinamento del servizio come prestazione da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto ed in particolare quale "compito essenziale" che deve essere svolto direttamente dall'offerente ai sensi dell'articolo 104, comma 11, Codice. Non è pertanto ammesso il subappalto per il coordinamento generale del servizio.

All'atto dell'offerta, il concorrente indica nel eDGUE e nella domanda di partecipazione le parti di servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Con riferimento al requisito di cui a detto art. 119, comma 4, lettera a) – ossia la qualificazione per le prestazioni da eseguire in regime di subappalto – si precisa che il subappaltatore dovrà possedere integralmente i requisiti di idoneità professionale di cui al precedente articolo 6.1 e come segue i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al precedente articolo 6.3:

- lettera a): nella misura del 50% sia per il tempo sia per il numero minimo di beneficiari;
- lettera b): nella misura del 50% per il fatturato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

## 9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

In conformità all'art. 57 del Codice, l'aggiudicatario è tenuto a **garantire l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale e Territoriale di cui all'articolo 3**, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto. In quest'ultima ipotesi, la Stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 11, comma 4, del Codice ed a tal fine il concorrente dovrà produrre, nella busta telematica "Offerta economica", apposita Dichiarazione di equivalenza delle tutele (come da schema Allegato F). Si rinvia al successivo articolo 17.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, **l'aggiudicatario del contratto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale attualmente impiegato nel contratto**, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante **alle dipendenze dell'operatore uscente**, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato all'articolo 3.



Si rinvia all'art. 13 del Capitolato speciale ("Clausola sociale") e all'art. 102 del Codice.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente, con contratto di lavoro subordinato, per l'esecuzione del contratto sono riportati all'Allegato 3 del Capitolato speciale ove sono indicati il numero degli addetti con indicazione degli eventuali lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 381/91, CCNL applicato, livello, qualifica, anzianità, monte ore, etc..

Ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale di cui al Capitolato speciale, il concorrente allega, nell'ambito della busta telematica "Offerta economica", un **Piano di assorbimento** atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola stessa, come meglio precisato al successivo articolo 17.

N.B. Tale Piano di assorbimento non deve essere presentato in caso di eventuale partecipazione dell'operatore economico uscente.

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, in osservanza dell'art. 57 e dell'Allegato II.3 del Codice nonché nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto interministeriale 20 giugno 2023 "*Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati*", si dispone quanto segue:

- ai sensi dell'art. 1, comma 4, di detto Allegato II.3, al momento della presentazione dell'offerta, il concorrente **si impegna, a pena di esclusione**, in caso di aggiudicazione del contratto, **ad assicurare una quota pari ad almeno il 30% delle nuove assunzioni**, eventualmente necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, per garantire sia l'**occupazione giovanile** (giovani con età inferiore ai 36 anni), sia l'**occupazione femminile**;
- ai sensi dell'art. 1, comma 2, del medesimo Allegato II.3 al d.lgs. 36/2023, l'operatore economico aggiudicatario che occupi un numero pari o superiore a 15 (quindici) dipendenti e non superiore a 50 (cinquanta), non tenuto quindi alla redazione del Rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 198/2006 (cfr. precedente articolo 5, parte "*Altre cause di esclusione*"), sarà tenuto, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, a consegnare alla Stazione appaltante una **relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile** in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta; la relazione dovrà essere corredata dalla prova dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali (laddove presenti) e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- ai sensi dell'art. 1, comma 3, del medesimo Allegato II.3, l'operatore economico aggiudicatario che occupi un numero pari o superiore a 15 (quindici) dipendenti sarà tenuto, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, a consegnare alla Stazione appaltante la **certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68** e ss.mm.ii. (ossia una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità) e una **relazione relativa all'assolvimento degli obblighi** di cui alla medesima Legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico **nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta**; la relazione dovrà essere corredata dalla prova dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali, laddove presenti.



## 10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria **pari al 2%** dell'importo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, del Codice, e quindi per un importo pari ad € **3.238,56**. Si applicano le ulteriori riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione. La **cauzione** è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto cod. IBAN IT70 S 06230 11010 000015187280 presso la Banca CREDIT AGRICOLE, l'istituto incaricato del servizio di tesoreria comunale (causale da indicare "*Garanzia provvisoria gara appalto servizio gestione Tirocini Inclusione Sociale*" o simile).

La **fideiussione** può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 d.lgs. 385/1993, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 d.lgs. 58/1998 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

*N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato "GARANZIE FINANZIARIE: SUGGERIMENTI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E ALTRI BENEFICIARI" rinvenibile al link <https://www.anticorruzione.it/-/qaranzie-finanziarie>, nonché della Comunicazione congiunta Anac, Banca d'Italia e Ivass, di aggiornamento della precedente, denominata "GARANZIE FINANZIARIE INDICAZIONI OPERATIVE PER LE VERIFICHE DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DEGLI ALTRI BENEFICIARI", pubblicata sul sito di ANAC il 18 luglio 2025 e rinvenibile al link <https://www.anticorruzione.it/en/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.*

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del d.l. 14 dicembre 2018 n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Dette piattaforme devono essere conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;



- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
  - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
  - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice, l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a. **Riduzione del 30%** in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
  - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice: solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice: se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire il contratto con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione;
- b. **Riduzione del 50%** in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a);
- c. **Riduzione del 10%** cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzia fideiussoria gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 dell'art. 106 del Codice ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente;
- d. **Riduzione del 20%** quando l'operatore economico possieda una o più delle certificazioni o marchi tra quelli previsti dall'allegato II.13 al Codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la presente riduzione si ottiene:
  - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;



- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8, del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai sensi dell'articolo 106, commi 7 e 10, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata con la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, perdendo comunque efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

## 11. SOPRALLUOGO

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, non è previsto alcun sopralluogo.

## 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 33,00** (o altro importo indicato dal portale ANAC) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 "*Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, per l'anno 2025*", pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'ANAC al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>. L'importo del contributo è calcolato sul valore globale stimato d'appalto comprensivo delle opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta ed è verificato mediante produzione della relativa ricevuta all'interno della Busta amministrativa.

Nel caso in cui la ricevuta non risulti inserita all'interno della Busta amministrativa, la Stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del FVOE 2.0 ai fini dell'ammissione alla gara e, in caso di esito negativo, attiva la procedura di soccorso istruttorio.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la Stazione appaltante richiede la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento entro un termine congruo assegnato. In ogni caso, il versamento "sanante" dovrà avvenire prima dell'esame dell'offerta del concorrente e quindi prima dell'apertura della fase di valutazione delle offerte tecniche<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Cfr. Sentenza n. 6 del 09/06/2025 Adunanza Plenaria Consiglio di Stato che ha affermato il seguente principio di diritto: "*L'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 213 del Codice dei contratti pubblici del 2016 (e anche dall'art. 222 del Codice dei contratti pubblici del 2023), va interpretato nel senso che, fin quando non risulti il pagamento del contributo spettante all'Autorità nazionale anticorruzione, vi è il divieto legale di esaminare l'offerta dell'operatore economico e, se neppure risulti il pagamento a seguito del soccorso istruttorio, la stazione appaltante deve dichiarare tale offerta inammissibile*".



L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine come sopra stabilito dalla Stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

### **13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del d.P.R. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del d.lgs. 82/2005.

L'offerta **deve pervenire entro e non oltre le**

**ore 12:00 del giorno 18 SETTEMBRE 2025**

a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto all'articolo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima consentita dalla Piattaforma.

#### **13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Ferme restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nei restanti documenti pertinenti, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'operatore economico registrato in Sintel accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta", che consente di predisporre l'"OFFERTA" composta da:

- una "busta telematica" contenente la "**A- Documentazione amministrativa**";
- una "busta telematica" contenente la "**B - Offerta tecnica**";
- una "busta telematica" contenente la "**C - Offerta economica**".

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.



Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma nella sezione "documenti di gara".

Tutta la documentazione da produrre deve essere **in lingua italiana**. Diversamente essa deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la sua presentazione.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

#### **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;



- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente Disciplinare;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali (laddove presenti) e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un **termine di 5 giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta **nel termine di cinque giorni**. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

#### **Soccorso istruttorio collaborativo informale**

La Stazione appaltante:

- a) può esperire un soccorso collaborativo, per irregolarità o carenze per le quali è ammesso il soccorso istruttorio, ma che appaiono ragionevolmente di facile e immediata soluzione, con richiesta via telefono o via posta elettronica, anche non certificata, purché con risposta obbligatoriamente proveniente dal domicilio digitale dell'offerente, per la soluzione in tempi utili prima della conclusione della fase di ammissione ed esclusione degli offerenti; la mancata ottemperanza al presente soccorso istruttorio collaborativo informale non comporta l'esclusione bensì, se del caso, l'attivazione del soccorso istruttorio formale;
- b) analogamente, se lo ritiene necessario, può invitare gli offerenti a fornire chiarimenti e precisazioni in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, con le medesime modalità di cui alla precedente lettera a).



## 15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma Sintel per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE;
- 2) eDGUE – documento di gara unico europeo;
- 3) [eventuale] procura;
- 4) garanzia provvisoria;
- 5) [eventuale] copia delle certificazioni che giustificano la riduzione dell'importo della garanzia provvisoria;
- 6) modulo dichiarazione "Titolare effettivo";
- 7) Patto di Integrità;
- 8) [eventuale] documentazione di cui all'articolo 15.3, in caso di avvalimento;
- 9) [eventuale] documentazione di cui all'articolo 15.4, in caso di soggetti associati;
- 10) ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 11) attestazione in merito all'assolvimento dell'imposta di bollo di € 16,00;
- 12) [eventuale] per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti:  
**copia dell'ultimo Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile** redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali (laddove presenti) e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità<sup>4</sup>.
- 13) [eventuale] altra modulistica/documentazione.

### 15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, DGUE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'Allegato A e secondo il Documento di gara unico europeo, ed è integrata con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie.

Ai sensi dell'art. 91 del Codice, il concorrente compila e carica sulla Piattaforma sottoscritto digitalmente il **Documento di gara unico europeo** (DGUE), secondo le modalità previste dal Manuale "eDGUE creazione Response" presente nella libreria documentale sul portale Sintel.

Nel DGUE sono inserite le informazioni relative agli operatori economici (singoli e/o raggruppati) nelle sezioni:

- *Parte II: Informazioni sull'operatore economico;*
- *Parte III: Motivi di esclusione (artt. 94, 95 e ss. d.lgs. 36/2023) – cfr. precedente articolo 5;*
- *Parte IV: Criteri di selezione (requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 d.lgs. 36/2023) - cfr. precedente articolo 6.*

Nel DGUE sono indicati, nei campi appositamente previsti, il possesso del requisito di idoneità professionale e il possesso del requisito di capacità tecnico-professionale.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo.

---

<sup>4</sup> Si rammenta che, a seguito dell'art. 2, commi 5 e 7, del decreto interministeriale 29 marzo 2022, "la redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso equivalgono alla trasmissione del rapporto alla consigliera o al consigliere regionale di parità".



Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a), del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella **domanda di partecipazione** il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega alla



domanda o inserisce nel FVOE 2.0 la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

- di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata, avendo tenuto conto, per la relativa formulazione:
  - delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi derivanti dal CCNL applicato;
  - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccezionata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- di accettare il Patto di Integrità del Comune di Sondrio di cui alla legge 6 novembre 2012 n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*), costituente l'Allegato D al presente Disciplinare di gara, approvato con deliberazione di giunta comunale n. 74 del 26/03/2025 come allegato al PIAO 2025-2027;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante accessibile sul sito internet del Comune di Sondrio e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto;
- di impegnarsi a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
- le dovute informazioni in ordine alla garanzia provvisoria di cui al precedente articolo 10;
- le eventuali dichiarazioni in merito al subappalto a norma del precedente articolo 8;
- di aver provveduto al pagamento del contributo dovuto in favore dell'ANAC, come da precedente articolo 12;
- di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per il periodo previsto nel Disciplinare di gara;
- in caso di assolvimento dell'imposta di bollo mediante acquisto di marca da euro 16,00 (cfr. appresso il punto "Assolvimento imposta di bollo"): di assumersi ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni;
- di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Disciplinare di gara, nel Capitolato speciale e relativi allegati e in generale nella documentazione di gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante *oppure* di applicare altro CCNL equivalente (ossia con garanzia delle medesime tutele economiche e normative sia ai propri dipendenti sia ai lavoratori delle eventuali imprese subappaltatrici), con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16-quater del decreto legge n. 76/2020<sup>5</sup>;
- di garantire, secondo quanto indicato all'articolo 9, la stabilità occupazionale del personale dipendente impiegato dal contraente uscente e in particolare di accettare e sottoscrivere la

---

<sup>5</sup> Si rammenta che il concorrente che nella domanda di partecipazione dichiara di applicare altro CCNL equivalente sarà tenuto a produrre, nella Busta C – Offerta economica, la **Dichiarazione di equivalenza delle tutele** redatta secondo lo schema **Allegato F**, come meglio specificato più avanti all'articolo 17.



clausola sociale contenuta nel Capitolato speciale d'appalto, come evidenziato nel Piano di assorbimento allegato all'offerta economica<sup>6</sup>;

- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Sondrio che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso nei confronti dell'operatore medesimo per il triennio successivo alla cessazione del rapporto (art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001 – cfr. precedente articolo 5, punto “*Altre cause di esclusione*”);
- il possesso dei requisiti di idoneità professionale (cfr. precedente articolo 6.1);
- il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale (cfr. precedente articolo 6.3);
- il numero di dipendenti occupati alla data di presentazione della domanda, ai fini di cui ai precedenti articoli 5 e 9;
- nel caso in cui si sia dichiarato di occupare più di 50 dipendenti:  
di essere consapevole di essere tenuto alla redazione del Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile ai sensi dell'art. 46 d.lgs. 198/2006 e pertanto di **allegare copia dell'ultimo Rapporto** redatto, come meglio precisato al precedente articolo 5, parte “*Altre cause di esclusione*”;
- nel caso in cui si sia dichiarato di occupare un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50:  
di essere consapevole di essere tenuto, in caso di aggiudicazione ed entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, a consegnare alla Stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, come meglio descritto al precedente articolo 9;
- nel caso in cui si sia dichiarato di occupare un numero di dipendenti pari o superiore a 15:  
di essere consapevole di essere tenuto, in caso di aggiudicazione ed entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, a consegnare alla Stazione appaltante la certificazione di cui all'art. 17 legge 68/1999 sul diritto al lavoro delle persone con disabilità e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge, come meglio descritto al precedente articolo 9;
- ai fini di cui al precedente articolo 5, parte “*Altre cause di esclusione*”: di aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta, agli **obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68** e ss.mm.ii. in materia di lavoro delle persone con disabilità;
- di non essere incorso nell'interdizione automatica di cui all'art. 1, comma 6, dell'Allegato II.3 al d.lgs. 36/2023 per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo Allegato II.3 (cfr. precedente articolo 5, parte “*Altre cause di esclusione*”);
- secondo quanto indicato all'articolo 9, di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'**occupazione giovanile una quota del 30%** e all'**occupazione femminile una quota del 30%** delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma

---

<sup>6</sup> Si rammenta che il concorrente - *diverso dal contraente uscente in caso di sua partecipazione alla gara* - sarà tenuto a produrre, nella Busta C – Offerta economica, il **Piano di assorbimento** del personale dipendente dell'operatore economico uscente, come meglio specificato più avanti all'articolo 17.



3, del decreto del Presidente della Repubblica 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- di impegnarsi ad adempiere, in caso di aggiudicazione, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al successivo articolo 29;
- di essere consapevole che, nei casi di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del Codice, la documentazione presentata per la partecipazione alla gara sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla Piattaforma tramite la funzionalità "Comunicazioni procedura" di Sintel e di autorizzare la Stazione appaltante ad ostendere l'offerta in ogni sua parte, incluse le eventuali spiegazioni successivamente fornite in sede di verifica delle offerte anomale, fatto salvo quanto previsto in caso di richiesta di secretazione di informazioni segnalate come segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), del Codice;
- nel caso in cui si intenda chiedere l'esclusione del diritto di accesso e di ogni forma di divulgazione per informazioni fornite nell'ambito dell'offerta, a norma dell'art. 35, comma 4, lett. a), del Codice:
  - di chiedere l'esclusione del diritto di accesso e di ogni forma di divulgazione per alcune specifiche informazioni, tra quelle fornite nell'ambito dell'offerta, che costituiscono, secondo motivata e comprovata propria dichiarazione, segreti tecnici o commerciali - anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico – che vengono indicate come segue:
    - parti relative alla documentazione amministrativa: con dichiarazione puntuale, motivata e comprovata (cfr. modalità dettagliate al successivo articolo 27) già inserita nello stesso Modello Allegato A o allegata allo stesso o comunque inserita nella Busta A - Documentazione amministrativa;
    - parti relative all'offerta tecnica: con dichiarazione puntuale, motivata e comprovata (cfr. modalità dettagliate al successivo articolo 27) che dovrà essere allegata nella Busta B - Offerta tecnica, corredata da apposita versione dell'offerta tecnica stessa con evidenziate puntualmente le parti da oscurare (versione oscurata dell'offerta tecnica), come meglio dettagliato al successivo articolo 16;
    - parti relative all'offerta economica: con dichiarazione puntuale, motivata e comprovata (cfr. modalità dettagliate al successivo articolo 27) che dovrà essere allegata nella Busta C - Offerta economica;
- di autorizzare la Stazione appaltante a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti tramite la Piattaforma e, per quanto non previsto dalla predetta piattaforma, mediante l'utilizzo del domicilio digitale;
- di **esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico**, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 196/2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal d.lgs. 36/2023;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;



- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

### **Assolvimento imposta di bollo**

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal d.P.R. n. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo del valore di **€ 16,00**. Il pagamento viene effettuato con una delle seguenti modalità:

- **modello F24** recante quale codice "2501"; a comprova, il concorrente allega una dichiarazione con oggetto e CIG della presente procedura e, in allegato, il modello F24 attestante l'avvenuto pagamento di € 16,00;
- **bollo virtuale** previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate; a comprova, il concorrente allega l'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate in merito all'assolvimento mediante tale modalità;
- servizio **@e.bollo** dell'Agenzia delle Entrate; a comprova, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo;
- **acquisto marca da bollo da euro 16,00**; il concorrente può acquistare la marca da bollo ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza di partecipazione nonché allegare obbligatoriamente copia del contrassegno (scansione del documento cartaceo) in formato PDF annullato con idonea barratura; il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni;
- per i soli operatori economici esteri: pagamento con **bonifico** utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento; a comprova, il concorrente allega alla domanda la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.



La stazione appaltante considera le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al d.P.R. 642/1972, allegato B, e al d.lgs. 117/2017, articolo 82. *In tal caso il concorrente, in luogo dei documenti di cui sopra, dovrà produrre apposita dichiarazione con cui, sotto la propria responsabilità, attesta di essere esente indicando i presupposti normativi.*

## **15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL D.LGS. 12 GENNAIO 2019 N. 14**

Il concorrente dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del d.lgs. succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

## **15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del eDGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) l'eDGUE dell'ausiliaria,
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento.

**Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.** Nel caso di avvalimento premiale, ove alla gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, occorre allegare documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale (cfr. precedente articolo 7).

## **15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

### Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

### Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

### Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:



- a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
  - copia del contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  - dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
  - copia del contratto di rete
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

## 16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma attraverso l'apposita funzionalità allegandola nell'apposito campo, a pena di inammissibilità



dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente articolo 15.1 e deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- a) **relazione tecnica dei servizi offerti (progetto tecnico);**
- b) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento.

Il progetto tecnico contiene una proposta tecnico-organizzativa che dovrà tenere conto di quanto previsto negli atti di gara ed essere articolata per capitoli e paragrafi che corrispondono ai criteri e ai sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo articolo 18.1, secondo il rispettivo ordine e possibilmente con espresso richiamo ai dati numerici e/o alfanumerici identificativi lì utilizzati.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza. I criteri di valutazione dell'offerta tecnica presuppongono l'applicazione degli standard minimi previsti dal Capitolato Speciale d'appalto e devono essere sviluppati quali personalizzazioni e/o miglioramenti del servizio.

Tutta la documentazione inerente all'offerta tecnica dovrà essere redatta in modo chiaro, sintetico ma esaustivo.

Le valutazioni verranno effettuate dalla Commissione solo ed esclusivamente sul contenuto dell'offerta tecnica. La Commissione avrà facoltà, nel corso dell'esame dell'offerta tecnica, di richiedere ai concorrenti chiarimenti e delucidazioni su quanto offerto, allo scopo di formulare giudizi meglio approfonditi e documentati (cfr. precedente articolo 14).

Il progetto tecnico nel suo complesso dovrà essere composto da non più delle facciate indicate nella tabella di cui al successivo articolo 18.1. Eventuali parti sovrabbondanti non verranno prese in considerazione dalla Commissione di gara. Il numero di facciate si intende riferito alle singole facciate utilizzate di ciascun foglio (che quindi corrispondono alle "pagine" e non ai "fogli"), in formato A4, con scrittura in carattere leggibile. Al numero delle facciate non concorrono eventuali copertine, sommari, indici, cv, certificazioni, modelli di strumenti proposti, mentre concorrono eventuali tavole/tabelle, disegni, foto, istogrammi, grafici e marchi.

La veridicità di tutto quanto dichiarato in sede di offerta tecnica potrà essere oggetto di verifica da parte della Commissione giudicatrice e/o del RUP.

In caso di aggiudicazione, gli impegni assunti in sede di offerta tecnica diventeranno obbligo contrattuale per l'appaltatore.

L'offerta tecnica non deve riportare importi o, comunque, contenere alcuna indicazione di carattere economico ovvero riconducibile all'offerta economica, a pena di esclusione.

Il concorrente che abbia dichiarato, nella domanda di partecipazione (Allegato A), che l'offerta tecnica presentata contiene alcune informazioni che sarebbero coperte da segreto tecnico o commerciale, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lettera a), del d.lgs. 36/2023, **allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza**, argomentando in modo congruo le ragioni per che le parti dell'offerta segnalate sono da segretare. Il concorrente a tal fine **allega anche una copia firmata dell'offerta tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali**, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico.

Resta ferma la facoltà per la stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.



In caso di mancata presentazione della dichiarazione di secretazione, si darà accesso a tutta la documentazione.

Non è ammissibile la secretazione massiva: in caso di richiesta di secretazione dell'intera offerta tecnica si procederà a dare accesso integrale alla stessa.

Si valuterà la fondatezza delle motivazioni relative alla secretazione in vista della possibile pubblicazione dell'offerta facendo applicazione degli orientamenti giurisprudenziali in materia.

Le dichiarazioni di secretazione dovranno essere precise e circoscritte.

Si rinvia a quanto previsto al successivo articolo 27.

## 17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma attraverso l'apposita funzionalità. L'offerta economica, firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

a) **IMPORTO OFFERTO COMPLESSIVO rispetto all'importo a base d'asta complessivo di cui al precedente articolo 3 (€ 161.928,00)**

L'entità di tale importo offerto complessivo, **da inserire in Piattaforma**, dipende dall'offerta economica che il concorrente formula nel Modello offerta economica (Allegato E) rispetto alla parte negoziabile dell'importo a base d'asta (€ 2,58 ora/operatore e € 16.068,24 complessivi) ossia, in ultima analisi, dall'**IMPORTO ORA/OPERATORE NEGOZIABILE OFFERTO** nel medesimo Modello offerta economica Allegato E (*cf. tabella esemplificativa di simulazione di cui appresso*) al netto di IVA e degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi di interferenze (questi ultimi comunque qui pari a zero). Tale importo complessivo offerto costituirà l'importo di aggiudicazione.

**Non sono ammesse offerte in aumento.**

b) **Stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro**

Tale valore deve essere inserito nel Modello offerta economica Allegato E di cui appresso.

*N.B. Si sottolinea che il campo Sintel "Oneri per la sicurezza ed altri costi non soggetti a ribasso" non attiene ai costi aziendali di cui al presente punto, in quanto è riferito ai rischi connessi alla eventuale interferenza tra attività. Tale campo nel caso di specie va valorizzato con "zero" (come da precedente articolo 3).*

c) **Stima dei propri costi della manodopera**

Tale ultimo valore deve essere inserito non in Piattaforma (ove va indicato "zero") bensì nel Modello offerta economica Allegato E di cui appresso.

Ai sensi dell'articolo 41, comma 14, del Codice, i costi della manodopera stimati dalla S.A. indicati all'articolo 3 del presente Disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. **Nel caso il concorrente indichi nel Modello un costo della manodopera inferiore a quello stimato dalla Stazione appaltante, lo stesso sarà soggetto a verifica: pertanto, in tal caso l'operatore sarà tenuto a fornire idonea documentazione, già in fase di presentazione dell'offerta economica, presentando le relative giustificazioni, in conformità all'articolo 41, comma 14, e all'articolo 110, comma 4, lett. a), e comma 5, lett. d), del d.lgs. 36/2023 (come appresso meglio precisato).**



Nell'apposito campo, il concorrente dovrà allegare l'OFFERTA ECONOMICA, redatta in lingua italiana, secondo lo schema di cui al "Modello offerta economica" costituente l'Allegato E al presente Disciplinare, debitamente compilato e firmato digitalmente. Ai fini della graduatoria verrà preso in considerazione il solo "Modello Offerta economica".

A titolo puramente esemplificativo e al solo fine di facilitare la compilazione del Modello, si fornisce come riferimento la seguente **tabella di simulazione** in cui, sulla base dei valori già evidenziati al precedente articolo 3, si è ipotizzata, in via del tutto casuale, una possibile offerta economica:

	Importo <b>NEGOZIABILE</b>		Importo <b>NON</b> <b>NEGOZIABILE</b>	Importo OFFERTO COMPLESSIVO <b>simulazione</b>
	Base asta	OFFERTA <b>simulazione</b>	Manodopera stimata S.A.	
ora/operatore	€ 2,58	€ 2,50	€ 23,42	€ 25,92
n. totale ore biennio	6228			
<b>TOTALE</b>	€ 16.068,24	€ 15.570,00	€ 145.859,76	€ 161.429,76

Nel Modello Offerta economica il concorrente dovrà quindi, a pena di esclusione, indicare in cifre i valori qui di seguito descritti:

- **IMPORTO ORA/OPERATORE NEGOZIABILE OFFERTO**, ossia l'importo ora/operatore offerto dal concorrente rispetto al corrispondente importo ora/operatore negoziabile pari a € 2,58; verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali dopo la virgola: qualora vengano indicati più di due decimali, si procederà con un troncamento alla terza cifra decimale senza nessun arrotondamento – cfr. casella azzurra nella tabella di simulazione di cui sopra;
- **IMPORTO TOTALE NEGOZIABILE OFFERTO**, dato dal prodotto ottenuto moltiplicando l'importo precedente per le 6228 ore stimate dalla S.A. per il biennio in gara – cfr. casella gialla nella tabella di simulazione di cui sopra;
- **IMPORTO ORA/OPERATORE COMPLESSIVO OFFERTO**, dato dalla somma tra l'importo ora/operatore negoziabile offerto e il costo orario manodopera stimato dalla S.A., non negoziabile ex art. 41, co. 14, Codice, pari a € 23,42 – Tale importo costituisce l'importo ora/operatore di aggiudicazione - cfr. casella verde nella tabella di simulazione di cui sopra;
- **IMPORTO OFFERTO COMPLESSIVO**, dato dal prodotto che si ottiene moltiplicando tale ultimo importo ("ora/operatore complessivo offerto") per le 6228 ore stimate dalla S.A. per il biennio in gara; tale valore dovrà coincidere con quello caricato a sistema di cui alla precedente lettera a) e costituirà importo complessivo di aggiudicazione - cfr. casella arancione nella tabella di simulazione di cui sopra.

In caso di discordanza tra l'importo caricato a sistema (cfr. precedente lettera a)) – o altro importo indicato dal concorrente - e quello corrispondente risultante dal Modello offerta economica (Allegato E) **sulla base dell'importo ora/operatore negoziabile offerto, si intenderà prevalente quest'ultimo** e pertanto si procederà d'ufficio alle rettifiche del caso rideterminando correttamente gli altri valori.

Non sono ammesse offerte economiche non redatte conformemente allo schema di cui al Modello Allegato E.

L'offerta è valida per tutto il periodo a cui si riferisce l'appalto.

Non sono ammesse offerte parziali o sottoposte a condizione, né verranno valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle indicate negli elaborati di gara.



Il prezzo d'offerta si intende comprensivo di ogni onere o spesa, inclusi quelli non espressamente indicati e con particolare riferimento a quanto previsto dal capitolato a carico dell'aggiudicatario. Esso non potrà subire variazioni per effetto della incompletezza od erroneità delle previsioni/valutazioni dell'offerente. Ove vi siano ritardi e/o rinvii nell'attivazione del servizio dipendenti da fatti imputabili all'appaltatore, ferma la facoltà del Comune di risolvere il contratto e salva l'applicazione di eventuali penali per ritardata attivazione, il prezzo contrattuale rimarrà invariato.

**Sono inammissibili offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.**

Inoltre l'offerente dovrà, sempre mediante compilazione e sottoscrizione del medesimo modello Allegato E:

- dichiarare che il corrispettivo offerto è stato determinato sulla base di un'attenta valutazione delle spese relative al costo del personale e in particolare di un'adequata considerazione dei **minimi salariali inderogabili** stabiliti dalla legge e da fonti autorizzate dalla legge (cfr. artt. 41, comma 13, e 110, commi 4 e 5, d.lgs. 36/2023);
- conseguentemente indicare espressamente, a norma degli artt. 108, comma 9, e 110, comma 5, lett. d), d.lgs. 36/2023, i **propri costi della manodopera** determinati sulla base dei seguenti elementi utili quali: CCNL applicato, unità di personale, livello e qualifica, ore di lavoro, costo orario e costo complessivo;
- **(eventuale) nel caso in cui i costi della manodopera indicati dal concorrente siano inferiori a quelli stimati dalla Stazione appaltante:** inserire nel medesimo Modello Allegato E oppure allegare allo stesso una **relazione giustificativa del costo della manodopera stimato nell'offerta**, ai sensi di quanto previsto dall'art. 41, comma 14, del Codice, dimostrando che lo stesso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale (attraverso l'esposizione di dati e informazioni dettagliate) o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera o comunque, in generale, esponendo i motivi di tale scostamento;
- indicare, a norma degli artt. 91, comma 5, e 108, comma 9, d.lgs. 36/2023, i **costi di sicurezza aziendali** (o da rischio specifico di impresa, ossia quelli non derivanti da interferenza tra attività), specificatamente connessi alla propria attività ed organizzazione, riferiti al presente servizio e relativi all'intero periodo di durata dell'appalto, costi che dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni da eseguire (cfr. art. 110, co. 5, lett. c), d.lgs. 36/2023).

**Il concorrente dovrà inoltre allegare, all'interno dei relativi spazi appositamente creati nella busta telematica C - Offerta economica, pena la nullità e non valutazione dell'offerta, i seguenti ulteriori documenti debitamente compilati e firmati digitalmente:<sup>7</sup>**

**1) DICHIARAZIONE DI EQUIVALENZA DELLE TUTELE (eventuale)**

---

<sup>7</sup> Ai sensi dell'art. 83, comma 3, del Codice, a espressa motivazione in ordine alla presente deroga al Bando-tipo n. 1, si precisa quanto segue. Si valuta opportuno che i documenti qui indicati (Dichiarazione di equivalenze delle tutele e Piano di assorbimento) vengano prodotti dal concorrente nell'ambito dell'offerta economica, e non dell'offerta tecnica come invece suggerito nel Bando-tipo n. 1, a causa della potenziale presenza di importi o indicazioni di carattere economico o riconducibili all'offerta economica che potrebbe portare a contravvenire la prescrizione dell'articolo 16 per cui "L'offerta tecnica non deve riportare importi o, comunque, contenere alcuna indicazione di carattere economico ovvero riconducibile all'offerta economica, a pena di esclusione", prevista a pena di esclusione come da articolo 5.



Tale dichiarazione va presentata solo nel caso in cui l'operatore economico abbia dichiarato, nella domanda di partecipazione, di adottare un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 del presente Disciplinare di gara.

Essa va redatta sulla base dello schema Allegato F al presente Disciplinare e deve essere corredata dall'eventuale documentazione probatoria sull'equivalenza del proprio CCNL.

## **2) PIANO DI ASSORBIMENTO del personale dipendente dell'operatore economico uscente**

Ai sensi dell'art. 102, comma 1, lettera a), e comma 2, del Codice, il Piano di assorbimento deve essere obbligatoriamente presentato, a pena di esclusione, a supporto della dichiarazione (anch'essa obbligatoria) di accettazione della clausola sociale, resa attraverso la compilazione della Domanda di partecipazione Allegato A.

Il Piano di assorbimento deve consistere in un prospetto/elaborato di massimo 4 facciate formato A4 e deve illustrare le concrete modalità di applicazione della "Clausola sociale" di cui all'art. 57 del Codice, ai sensi dell'articolo 9 del presente Disciplinare di gara e del Capitolato speciale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che si prevede di riassorbire e alla relativa proposta contrattuale (CCNL, inquadramento contrattuale e trattamento economico, monte ore, ecc.). Nello specifico, da detta relazione si dovrà evincere:

- 1) elenco del personale attualmente impiegato con contratto di lavoro subordinato dal contraente uscente che si intende assorbire;
- 2) piani individuali di inserimento professionale e sociale del personale "assorbito" che verrà utilizzato nella concessione (CCNL applicato, profilo e livello di inquadramento contrattuale, trattamento economico - retribuzione annua lorda -, costo orario del personale "assorbito" in funzione del profilo e del livello di inquadramento contrattuale, ore settimanali d'impiego...);
- 3) ricadute positive attese con il progetto in termini di sviluppo e consolidamento professionale e sociale.

Il Piano di assorbimento non è sottoposto a valutazione né a punteggio, ma utilizzato unicamente con finalità di tutela dei lavoratori impiegati dall'operatore uscente. Il rispetto delle sue previsioni sarà oggetto di monitoraggio da parte del Comune durante l'esecuzione del contratto.

N.B. Il Piano di assorbimento non deve essere presentato in caso di eventuale partecipazione dell'operatore economico uscente. In tal caso il concorrente che sia il contraente uscente, in luogo del documento di cui sopra, dovrà caricare a sistema dichiarazione di essere il contraente uscente o un documento vuoto.

## **18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

In considerazione della delicatezza del servizio affidato, rivolto ad utenti fragili, nonché dell'alta intensità di manodopera, si ritiene preferibile valorizzare in modo molto significativo il peso dell'offerta tecnica. Conseguentemente la valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
Offerta tecnica	<b>90</b>



Offerta economica	<b>10</b>
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

### 18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Fatta eccezione per il criterio A-4 di cui alla seguente tabella per cui è previsto un "punteggio tabellare" (sono "punteggi Tabellari" o ON/OFF i punteggi fissi e predefiniti che vengono attribuiti, o non attribuiti, in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto; non sono possibili punteggi intermedi, pertanto il punteggio conseguibile dalle voci che riportano detta dicitura potrà essere pari a 0 oppure all'intero valore indicato), per tutti i restanti criteri di cui alla medesima tabella sono previsti "punteggi discrezionali", vale a dire punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice, con le modalità appresso precisate all'articolo 18.2.

Si precisa preliminarmente che, per poter essere ammessi alla fase successiva di gara (analisi dell'offerta economica), l'offerta tecnica dovrà avere conseguito complessivamente almeno il **punteggio minimo di 54** (soglia di sbarramento).

L'offerta tecnica dovrà essere formulata in linea con il capitolato speciale d'appalto, con particolare riferimento a quanto indicato analiticamente all'art. 3 ("PROGETTO DI GESTIONE E FASI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO"), al quale si rinvia e i cui contenuti costituiscono prescrizioni minime inderogabili in sede di offerta.

Si riporta qui di seguito il dettaglio dei criteri e dei sub-criteri di valutazione in cui dovrà essere articolato il progetto tecnico, con indicazione dei relativi pesi e sub-pesi di ponderazione.

	CRITERI E SUB-CRITERI VALUTAZIONE	N. MAX FACCIATE	PESI e SUB-PESI PONDERAZIONE
<b>A-1</b>	<b>CONOSCENZA DEL CONTESTO E POTENZIALITÀ</b> Analisi del contesto in relazione alle opportunità di accoglienza/ospitalità dei TIS e alle prospettive di sviluppo del servizio e dell'occupabilità di soggetti fragili nell'Ambito territoriale di Sondrio	2	<b>Max 10</b>
<b>A-2</b>	<b>MODELLO DI INTERVENTO</b>		<b>Max 48</b>
I	Descrivere le fasi di intervento per l'attivazione e il monitoraggio dei TIS specificando la metodologia di intervento, gli strumenti proposti e le risorse impiegate		<b>26</b>
I-a)	<i>Fase di conoscenza, strumenti di osservazione e azioni intraprese con il beneficiario</i>	1	6
I-b)	<i>Fase di reperimento dell'ente ospitante, primo contatto, presentazione del servizio e del beneficiario</i>	1	6
I-c)	<i>Fase di esperienza e tutoraggio, organizzazione del servizio e strumenti di monitoraggio, esemplificazione di possibili interventi di supporto/soluzione difficoltà</i>	1	8
I-d)	<i>Valutazione conclusiva dei progetti individuali e valutazione annuale dei risultati raggiunti e rilevazione della qualità</i>	1	6
II	Valutazione preliminare dell'occupabilità: modalità di svolgimento del servizio, strumenti di lavoro ed eventuali enti partner coinvolti.	2	<b>10</b>
III	Servizi/interventi aggiuntivi ed innovativi proposti	1	<b>4</b>



IV	Strategie di promozione del servizio e di valorizzazione degli enti ospitanti	1	<b>4</b>
V	Collaborazione e rapporti con i beneficiari, i loro famigliari e i contesti di riferimento.	1	<b>4</b>
<b>A-3</b>	<b>MODELLO ORGANIZZATIVO</b>		<b>Max 30</b>
I	Piano della formazione e dell'aggiornamento del personale: modalità e tempi, argomenti, scelta dei formatori	1	<b>8</b>
II	Disponibilità di un supervisore che supporti la professionalità degli operatori, favorisca il superamento di situazioni di particolare complessità e accompagni i singoli nell'elaborazione delle esperienze. Indicare titoli, esperienza e programma di intervento/disponibilità minima offerta	1	<b>6</b>
III	Modalità di raccordo con il Committente e di collaborazione con i Comuni dell'Ambito	1	<b>6</b>
IV	Reti territoriali per lo sviluppo del servizio, desumibili da: - descrizione di eventuali esperienze e collaborazioni rilevanti in corso con partners/contesti ospitanti; - indicazione di eventuali partners/contesti ospitanti che si ha la certezza di poter coinvolgere attivamente nell'esecuzione del contratto (*)	1	<b>5</b>
V	Modalità di coordinamento degli operatori ed eventuale svolgimento del lavoro di equipe	1	<b>5</b>
<b>A-4</b>	<b>UNI/PdR 125:2022</b> Possesso della <b>certificazione della parità di genere</b> di cui all'articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198. <i>Dovrà essere prodotta copia della certificazione richiesta in corso di validità alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. Il Certificato presentato dovrà contenere la validazione (a mezzo timbro, n. albo, enti autorizzati, ecc..) di tale organismo di certificazione (**)</i>	<i>Produzione copia certificazione</i>	<b>2 on/off</b>

**(\*)** Si precisa che per ogni partner/contesto ospitante indicato da coinvolgere dovrà essere fornita una dichiarazione di disponibilità/adesione al progetto da parte del soggetto stesso oppure, in alternativa, dovranno essere specificati i dati identificativi, precisando quanto occorra per consentire al Comune di verificare direttamente la veridicità del coinvolgimento dichiarato (ufficio, generalità della/e persona/e referente/i, recapiti telefonici, e-mail...). Non saranno prese in considerazione dichiarazioni di intenti o impegni generici non supportati dal consenso del partner/contesto indicato.

**(\*\*)** Criterio previsto ai sensi dell'art. 108, comma 7, del Codice, al fine di promuovere la parità di genere. **Il punteggio è tabellare (on/off).** Per eventuali concorrenti in forma associata, ai fini della attribuzione del punteggio la certificazione deve essere posseduta:

- in caso di R.T.I., costituiti e costituendi: da almeno uno dei componenti (capogruppo mandatario o mandante);
- in caso di consorzi ordinari, costituiti e costituendi: da almeno uno dei componenti il consorzio;
- in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane: dal consorzio e/o dalla/e consorziata/e designata/e quale/i esecutrice/i.

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 54 per il punteggio tecnico complessivo.

## **18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA**

A ciascuno degli elementi qualitativi verrà assegnato un punteggio mediante attribuzione di un coefficiente nel seguente modo.



### **Criteri di natura discrezionale (punti da A-1 a A-3 tabella precedente articolo 18.1)**

Per i criteri di natura discrezionale, per ciascuna offerta e partendo dal primo criterio, la Commissione assegnerà un coefficiente di giudizio, ossia un voto, variabile tra zero e uno, determinato attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari a ciascun criterio/sub-criterio, sulla base dei seguenti **criteri motivazionali**:

	coefficiente
proposta che denota un <b>perfetto</b> grado di completezza e idoneità	1
proposta che denota un <b>eccellente</b> grado di completezza e idoneità	0,9
proposta che denota un <b>molto buon</b> grado di completezza e idoneità	0,8
proposta che denota un <b>buon</b> grado di completezza e idoneità	0,7
proposta che denota un <b>discreto</b> grado di completezza e idoneità	0,6
proposta che denota un <b>molto accettabile</b> grado di completezza e idoneità	0,5
proposta che denota un <b>accettabile</b> grado di completezza e idoneità	0,4
proposta che denota un <b>appena accettabile</b> grado di completezza e idoneità	0,3
proposta che denota un <b>mediocre</b> grado di completezza e idoneità	0,2
proposta largamente <b>incompleta e superficiale</b> , che denota assenza o forte carenza di completezza e idoneità	0,1
<b>nessuna proposta</b>	0

In particolare, per ogni criterio/sub-criterio si effettueranno le seguenti fasi:

- attribuzione discrezionale di un coefficiente (tra 0 e 1) da parte di ciascun commissario sulla base dei criteri motivazionali di cui sopra;
- individuazione della media di tali coefficienti (coefficienti definitivi);
- applicazione di tali coefficienti definitivi ai corrispondenti pesi/sub-pesi di ponderazione;
- individuazione dei relativi punteggi attribuiti, espressi con due decimali, con troncamento delle cifre decimali successive, senza arrotondamenti.

### **Criterio di natura tabellare (punto A-4 tabella precedente articolo 18.1)**

Per ciascuna offerta, la Commissione attribuirà il punteggio specificato nella tabella di cui al precedente articolo 18.1 ove è indicato il "Punteggio tabellare", vale a dire il punteggio fisso e predefinito che sarà attribuito o non attribuito in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto a tal fine (ON/OFF).

Si rammenta che la Commissione giudicatrice avrà facoltà, nel corso dell'esame dell'offerta tecnica, di richiedere ai concorrenti chiarimenti su quanto offerto, allo scopo di formulare giudizi meglio approfonditi e documentati (cfr. precedenti articoli 14 e 16).

Terminata, per tutti i concorrenti, l'attribuzione dei punteggi a ciascuno dei criteri/sub-criteri di valutazione, si procederà a sommare gli stessi e quindi ad individuare il totale per ciascuna offerta qualitativa.

Non verrà effettuata riparametrazione dei punteggi ottenuti, né di primo né di secondo né di terzo livello.

Verrà quindi redatta una **graduatoria finale per l'offerta tecnica sulla base dei punteggi totali ottenuti.**



### **18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA**

Relativamente all'attribuzione del punteggio alle offerte economiche, sarà oggetto di valutazione l'**IMPORTO TOTALE NEGOZIABILE OFFERTO**, dato da l'importo offerto dal concorrente rispetto all'importo totale negoziabile a base d'asta, individuato al precedente articolo 3 in € 16.068,24 per l'intero biennio in gara (sulla base di € 2,58 ora/operatore: cfr. anche precedente articolo 17, particolare tabella di simulazione lì riportata).

Tale importo (massimo due decimali dopo la virgola) dovrà essere espresso in cifre nel Modello Allegato E. Qualora vengano indicati più di due decimali dopo la virgola, si procederà con un troncamento alla terza cifra decimale senza nessun arrotondamento.

Quanto alla valutazione dell'offerta economica, in considerazione della delicatezza del servizio affidato, rivolto ad utenti fragili, nonché dell'alta intensità di manodopera, si ritiene preferibile utilizzare una formula che riduca la competizione. Pertanto il punteggio sarà attribuito sulla base della seguente formula matematica:

$$PE = PEmax \times (Pb - Po) / Pb$$

Dove:

**PE** = punteggio economico assegnato all'offerta

**PEmax** = punteggio economico massimo assegnabile (= 10)

**Pb** = Prezzo posto a base d'asta, cioè € **16.068,24**, al di sopra del quale non sono ammesse offerte

**Po** = Prezzo offerto dal singolo concorrente.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di gestire la graduatoria nella c.d. modalità off-line. In tal caso la graduatoria calcolata automaticamente da Sintel non sarà valida ai fini dell'aggiudicazione della procedura in quanto verrà calcolata offline applicando la formula per l'attribuzione del punteggio economico sopra descritta. Sempre in tal caso la graduatoria valida ai fini dell'aggiudicazione della procedura sarà comunicata ai concorrenti tramite la funzionalità "Comunicazioni della procedura".

### **18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI**

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi sommando il punteggio ottenuto nell'offerta tecnica a quello ottenuto nell'offerta economica.

### **19. SEGGIO DI GARA E COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Le operazioni di verifica documentazione amministrativa (prequalifica) saranno svolte da un dirigente/funziario del Comune che costituirà il Seggio di gara, con l'eventuale supporto per la verbalizzazione di altro dipendente comunale. Ultime le operazioni di prequalifica, il seggio di gara cesserà le sue funzioni e per la valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche opererà un'apposita Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla



nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. Della Commissione giudicatrice può far parte il RUP.

La composizione della Commissione giudicatrice e i curriculum dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

## **20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

Tutte le operazioni sono espletate mediante la Piattaforma SINTEL; pertanto, ogni fase della gara è tracciata dal sistema. Non sono previste sedute pubbliche. La Piattaforma consente la pubblicità delle sessioni di gara preordinate all'apertura e all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

Le sedute per l'apertura della documentazione amministrativa e dell'offerta tecnica sono comunicate ai concorrenti interessati tramite la Piattaforma con congruo anticipo, di norma almeno un giorno prima della data fissata.

La Piattaforma garantisce comunque il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

## **21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Nella prima seduta il seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 14, se necessario;
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

Il Seggio di gara, dopo la conclusione della fase amministrativa, procederà ad aprire la Busta Tecnica, al solo fine di verificare la regolarità della sottoscrizione digitale e della leggibilità del file, limitandosi a prendere visione della sola prima pagina senza andare oltre nella lettura (verifica di conformità dell'offerta tecnica) e rimettendo ogni valutazione di merito alla Commissione giudicatrice.



Il principio di tutela della segretezza delle offerte viene garantito dalla procedura telematica sulla piattaforma SINTEL in tutte le sue fasi.

## **22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

In una o più sedute la Commissione giudicatrice procede all'apertura, all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici, nonché all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare (cfr. in particolare articolo 18.2). Delle operazioni compiute dalla Commissione giudicatrice verrà redatto apposito verbale.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La Commissione individua gli eventuali concorrenti che non hanno superato la soglia di sbarramento e procede, ai sensi dell'art. 90 comma 1 lett. d) del Codice, ad informare gli stessi con le modalità di cui all'articolo 2.3 "*Comunicazioni*" mediante la funzionalità "*Comunicazioni della procedura*". Non si procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, tramite Piattaforma:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra, la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione, previa lettura e inserimento a sistema dei punteggi qualitativi assegnati, procede alla apertura dei file componenti le offerte economiche, alla verifica della validità, regolarità e corretta compilazione delle stesse, nonché infine alla loro valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente Disciplinare (cfr. in particolare articolo 18.3). Si precisa che, a causa di quanto precisato all'articolo 3 in merito al fatto che Sintel non è adeguata alle previsioni del d.lgs. 36/2023, il punteggio economico attribuito dalla Commissione potrebbe divergere dalle risultanze Sintel e sarà su queste prevalente.

Infine la Commissione procede all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, a norma dell'articolo 18.4, e ne dà lettura.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine di 7 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20, i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:



- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

### **23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della Commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

È facoltà del concorrente allegare, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino nel complesso inaffidabili.

### **24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in



materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non già fatto in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele, con le modalità di cui all'articolo 110, in conformità all'allegato I.01, nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un CCNL diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei Contratti collettivi nazionali e territoriali di cui all'articolo 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dall'articolo 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC nonché ad incamerare la garanzia provvisoria. In tal caso, successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria, procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'articolo 55 del Codice, il contratto è stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Non si applicano i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, del Codice stesso.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario, la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario, ciò può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), del Codice, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. 82/2005 n. 82, in forma pubblico-amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della Stazione appaltante.



**Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.**

Ai fini del calcolo dei diritti di segreteria il valore del contratto verrà individuato nell'importo complessivo di aggiudicazione. A titolo informativo, si tenga presente che, salve eventuali riduzioni e/o esenzioni di legge, i diritti di segreteria riferiti all'importo a base d'asta complessivo ammontano a € 1.055,70. Le imposte di registro e di bollo ammontano rispettivamente a € 200,00 e € 250,00 (per l'imposta di bollo si veda l'allegato I.4 del Codice, vigente tempo per tempo).

L'importo esatto da versare, nonché le modalità di versamento saranno rese note successivamente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, che avverrà con le forme previste dall'art. 90, comma 1, del Codice.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, comma 2, del Codice.

## **25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## **26. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel Codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel



Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito del Comune di Sondrio: <https://www.comune.sondrio.it/>

## **27. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti in piattaforma, tramite la funzionalità "*Comunicazioni procedura*" di Sintel, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice stesso.

In particolare gli atti indicati all'art. 36, commi 1 e 2, del Codice saranno resi disponibili con le modalità di cui sopra per le finalità di cui ai medesimi commi.

L'accesso agli atti è comunque garantito ai sensi dell'art. 35 del Codice ed è ammesso a decorrere dalla comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 90 del Codice.

La richiesta di accesso dovrà indicare puntualmente gli atti di gara sui quali si intende effettuare e, qualora riferita a offerte e documenti non già resi disponibili ai sensi del suddetto art. 36, commi 1 e 2, dovrà specificare il/i concorrente/i interessato/i e il/i relativo/i documento/i richiesto/i, nonché le motivazioni in ragione dei diritti e degli interessi legittimi che si intendono tutelare.

In relazione all'ipotesi di cui all'art. 35, comma 5, del Codice, l'istanza deve essere opportunamente motivata in ragione dei diritti e degli interessi legittimi che si intendono tutelare e deve altresì indicare le ragioni per le quali la conoscenza degli atti richiesti sia indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara.

Ciascun offerente potrà segnalare alla Stazione appaltante:

- con motivata e comprovata dichiarazione da corredare/allegare alla documentazione amministrativa, di non autorizzare l'accesso agli atti inerente a parti relative alla documentazione amministrativa, che dovranno in tal caso essere indicate in maniera dettagliata, in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali;
- con motivata e comprovata dichiarazione da allegare all'offerta tecnica, di non autorizzare l'accesso agli atti inerente a parti dell'offerta tecnica stessa, che dovranno essere indicate in maniera dettagliata, in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali, come già indicato al precedente articolo 16;
- con motivata e comprovata dichiarazione da allegare all'offerta economica, di non autorizzare l'accesso agli atti inerente a parti relative alle informazioni/dichiarazioni a corredo dell'offerta economica, che dovranno in tal caso essere indicate in maniera dettagliata, in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali.

In ogni caso il concorrente dovrà produrre per ciascuna delle casistiche idonea dichiarazione nella quale dovranno essere tassativamente indicate la necessaria motivazione e la necessaria prova della stessa nei seguenti termini:

- circostanziata partizione, specificamente e singolarmente argomentata con congrua motivazione, dei punti dell'offerta (es. frasi, periodi, capoversi, paragrafi, pagine ecc.) costituenti segreto tecnico o commerciale coperto da diritto di privativa;



- l'istituto giuridico posto a tutela (es. indicazione di numero e durata del marchio, brevetto, diritto d'autore o altro diritto di proprietà intellettuale ecc.).

È inammissibile una secretazione massiva.

In caso di presentazione di tale dichiarazione, la Stazione appaltante valuterà le motivazioni poste a base della richiesta di esclusione dall'accesso e deciderà di conseguenza con atto motivato.

Per contro, **in assenza di tale dichiarazione puntuale, ovvero nel caso in cui la motivazione indicata e/o la documentazione fornita a comprova siano prive delle specifiche sopra richieste o comunque non siano sufficienti a escludere il diritto di accesso, la Stazione appaltante, decorso il termine di cui all'art. 36, commi 4 e 5 del Codice, consentirà ai soggetti legittimati l'accesso ai documenti richiesti senza ulteriore contraddittorio con l'offerente.**

## 28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Regionale per la Lombardia di Milano, via Filippo Corridoni n. 39, 20122 Milano (MI), [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)

Il termine per la presentazione del ricorso è di 30 giorni dalla legale conoscenza del provvedimento da impugnare, come precisato all'art. 120, comma 5, d.lgs. 104/2010.

## 29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

### (Art. 13 Regolamento UE 2016/679 - GDPR) - Gare e contratti

Ai sensi del d.lgs. 10/08/2018 n. 101 che adegua il d.lgs. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali, si informa che il Comune di Sondrio tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, il Comune di Sondrio informa di quanto segue:

#### 1) Titolare del trattamento (con riferimento allo svolgimento della procedura)

- Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Sondrio, con sede a Sondrio, piazza Campello n. 1;
- il Responsabile del Trattamento è il Dirigente del Settore Servizi alla Persona, domiciliato per la carica presso questo Comune;
- il Responsabile della Protezione dei Dati (artt. 37-39 Reg. UE n. 2016/679) è: Tirone Livio - Dirigente del Settore Servizi Istituzionali - telefono: 0342-526230; fax: 0342-526333; mail non certificata: [personale@comune.sondrio.it](mailto:personale@comune.sondrio.it); PEC [protocollo@cert.comune.sondrio.it](mailto:protocollo@cert.comune.sondrio.it) (solo da altre PEC).

#### 2) Finalità del trattamento

I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità delle seguenti procedure:

- per l'affidamento dell'appalto, di cui alla determinazione di apertura del procedimento;
- con riferimento all'aggiudicatario, per la stipula e l'esecuzione del contratto con i connessi adempimenti.

I dati personali sono oggetto di trattamento per le suddette finalità.

Eventuali trattamenti che perseguano ulteriori e diverse finalità saranno oggetto di specifico consenso.



### **3) Modalità del trattamento**

Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

### **4) Base giuridica del trattamento**

Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato (art. 6 par. 1 lett. b GDPR);
- necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento o contratto, esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa;
- necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e GDPR).

### **5) Dati oggetto di trattamento**

Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione. Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all'art. 9 par. 1 GDPR. I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex artt. 94 e ss. del Codice e al d.p.r. n. 445/2000. Tali dati sono trattati solo nel caso di procedure di appalto.

### **6) Comunicazione e diffusione dei dati**

I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell'interessato, ai seguenti soggetti:

- ai soggetti nominati dal Comune di Sondrio quali Responsabili in quanto fornitori dei servizi relativi al sito web, alla casella di posta ordinaria e certificata;
- all'ANAC per i contratti di appalto;
- alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
- all'autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;
- ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

I soggetti indicati da sub 2) a sub 7) tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento, e forniranno autonoma informativa ai sensi del GDPR.

La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione, sul sito web del Comune di Sondrio nella sezione "*Amministrazione trasparente*", dei dati richiesti dalla normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione.

### **7) Trasferimento dei dati**

Il Comune di Sondrio non trasferirà i dati personali in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea.

### **8) Periodo di conservazione dei dati**

Il Comune di Sondrio conserva i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti.

I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:



- durata del rapporto contrattuale;
- obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all'ambito fiscale e tributario;
- necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti del Comune di Sondrio;
- previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.

Con riferimento all'appaltatore, i dati personali sono conservati per tutta la durata del contratto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale. I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora necessario per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti del Comune di Sondrio. In tal caso i dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità.

#### **9) Diritti dell'interessato**

L'interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 21 del GDPR, di seguito indicati:

- diritto di accesso ai dati personali - art. 15 GDPR;
- diritto alla rettifica - art. 16 GDPR;
- diritto di limitazione di trattamento - art. 18 GDPR;
- diritto alla portabilità dei dati - art. 20 GDPR;
- diritto di opposizione - art. 21 GDPR.

L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla PEC del Comune di Sondrio. Nell'oggetto l'interessato dovrà specificare il diritto che intende esercitare, per quale finalità sa o si suppone che i suoi dati siano stati raccolti dal Comune di Sondrio nonché allegare, se la richiesta non proviene da casella PEC intestata all'interessato, un proprio documento di identità.

#### **10) Diritto di reclamo**

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy raggiungibile sul sito [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)

#### **11) Fonte di provenienza dei dati**

I dati personali sono conferiti dall'interessato. Il Comune di Sondrio può tuttavia acquisire taluni dati personali anche tramite consultazione di pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità.

#### **12) Conferimento dei dati**

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica o di attribuzione dell'incarico, la stipula, gestione ed esecuzione del contratto, l'adempimento degli obblighi normativi gravanti sul Comune di Sondrio.

#### **13) Inesistenza di un processo decisionale automatizzato**

Il Comune di Sondrio non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR.

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite "Sintel" il responsabile del trattamento dei dati è il gestore di "Sintel" stesso, che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

Il Dirigente del Settore servizi alla persona

*f.to dott. Luca Verri*



Allegati:

- A.** Modello domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE (domanda di partecipazione)
- B.** eDGUE Request
- C.** Modello dichiarazione "Titolare effettivo"
- D.** Patto di Integrità
- E.** Modello offerta economica
- F.** Schema dichiarazione equivalenza tutele